

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 449)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MADERCHI, FERMARIELLO, CAVALLI, GIOVANNETTI, ABENANTE, VIGNOLO, MINGOZZI, BIANCHI, CEBRELLI, GAROLI, SEMA, BONAZZI, PISCITELLO e CHINELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972

Adeguamento dei canoni di fitto degli immobili di proprietà della Cassa pensioni dipendenti Enti locali, dell'ENASARCO, INPDAI, ENPAF ed INPS ed utilizzazione nell'edilizia abitativa pubblica dei fondi disponibili degli enti previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. — Il continuo aumento del costo della vita viene quotidianamente alimentato anche dall'accresciuto costo delle abitazioni che in termini di fitto incide sulle retribuzioni dei lavoratori a reddito fisso in misura intollerabile.

Questo fenomeno, che investe l'intero territorio nazionale, ha le sue punte drammatiche nelle grandi concentrazioni urbane sia del Nord che del Centro-Sud. Particolarmente acuta è la situazione delle città ove il fenomeno immigratorio ha notevole ampiezza, come ad esempio Roma, Napoli, Palermo, Milano e Torino.

Di tale stato di cose il Parlamento avvertì tutta la gravità e raccogliendo l'esigenza vivissima espressa dalle masse popolari negli ultimi anni attraverso manifestazioni, movimenti e lotte di particolare ampiezza e intensità, costituì alla Camera dei deputati una speciale Commissione con il compito di studiare il problema dei fitti e proporre soluzioni idonee a soddisfare le richieste degli strati sociali più bisognosi.

Varie vicende — tra le quali certamente le difficoltà della complessa tematica — hanno finora impedito alla speciale Commissione di giungere a conclusioni definitive. È stato però accettato unanimemente il concetto di fondo, in base al quale, attraverso una modificazione legislativa, si debba garantire una minore incidenza della spesa del fitto sulle retribuzioni dei lavoratori a basso reddito.

In questo senso è in atto da molto tempo un vasto movimento di inquilini degli enti ed istituti pubblici che chiede un primo significativo adeguamento dei canoni di affitto.

Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro hanno già riconosciuto la fondatezza di tale richiesta ed hanno anche concesso una riduzione dei canoni. La stessa Presidenza del Consiglio interessata al problema intervenne nel 1971 per invitare il Ministero del lavoro a studiare attentamente la questione.

Dal loro canto le presidenze degli istituti e degli enti previdenziali sottoposti al controllo del Ministero del lavoro fecero conoscere attraverso il Ministro del lavoro dell'epoca di non poter accogliere la presente sollecitazione se non in presenza di un intervento legislativo.

Tante famiglie di lavoratori e di pensionati con redditi modesti alloggiate nei grandi complessi edilizi degli enti in parola costituenti nei grandi centri interi quartieri cittadini, attendono perciò un provvedimento che sblocchi l'attuale situazione.

Ma un intervento del Parlamento non sarebbe produttivo se contemporaneamente, in aderenza anche ai criteri che regolano la nuova legislazione per l'edilizia abitativa, non venissero corrette, con misura d'urgenza, le cause che determinano nel settore della casa una situazione tanto pesante come quella esistente.

Occorrerebbe far sì che gli enti di previdenza che utilizzano i fondi amministrati intervenendo come comuni operatori del libero edilizio acquistassero anche complessi immobiliari da cedere in locazione alle famiglie dei lavoratori abbisognavoli di alloggio.

In tal modo, i versamenti effettuati dai lavoratori a fini sociali, si tramuterebbero in investimenti sociali divenendo un mezzo diretto ad evitare la spirale dell'aumento del costo delle abitazioni.

In conseguenza in attesa dell'auspicata riforma di tutta la materia previdenziale e di una nuova efficiente organizzazione della sicurezza sociale, come misura d'urgenza si è ritenuto opportuno modificare anche le norme che consentono tali investimenti per orientarli in senso sociale, per mezzo del loro collegamento con le norme di attuazione della legge n. 865 del 22 ottobre 1971.

In sostanza cioè si dispone che gli enti previdenziali investano il 50 per cento delle disponibilità nell'acquisto delle obbligazioni di cui all'articolo 67, lettera *b*) della legge citata (finanziamento della stessa) impedendo così una utilizzazione speculativa dei fondi versati a scopo sociale.

Il nostro disegno di legge, che raccoglie le esigenze di tante famiglie di modesti lavoratori che non possiedono una abitazione, tende a soddisfare anche le condizioni a suo tempo poste dal Ministro del lavoro per accogliere le richieste riconosciute fondatissime, assicurando contemporaneamente il finanziamento pieno della legge per la casa.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre i provvedimenti di ripiano del bilancio degli anni 1970, 1971 e 1972 della Cassa pensioni dipendenti degli enti locali ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a disporre i provvedimenti di ripiano dei bilanci degli anni 1970, 1971 e 1972 dell'ENASARCO, dell'INPDAI, dell'ENPAF e dell'INPS, fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni al fine di consentire la riduzione del 15 per cento dei canoni di fitto degli alloggi siti in immobili di proprietà dei suddetti enti e locati dal 6 novem-

bre 1963 e del 20 per cento per quelli locati posteriormente al 29 novembre 1969 agli inquilini che si trovano nelle condizioni previste per la qualifica di soci delle cooperative edilizie dall'articolo 71 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante riduzione di lire 5.000 milioni del capitolo n. 3523, fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ed a partire dal 1973 il Ministro del tesoro provvederà ad integrare le minori entrate degli Enti anzidetti in conseguenza delle riduzioni dei canoni di fitto deliberate attingendo ai proventi delle obbligazioni di cui al successivo articolo 2.

#### Art. 2.

Le disposizioni attualmente in vigore che facultano la Cassa pensioni dipendenti enti locali, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per dottori commercialisti, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per geometri, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti, l'ENASARCO, l'ENPAF, l'ENPAS, l'ENPALS, l'ENPDEDP, l'INPDAI, l'ENPAM e l'INPS ad investire fondi disponibili in beni immobili, sono sostituite dalla seguente: le disponibilità nella misura del 50 per cento debbono essere investite in acquisto di obbligazioni di cui all'articolo 67, lettera *b*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Eventuali acquisti di immobili debbono essere autorizzati preventivamente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Speciali convenzioni tra il Ministero del tesoro e i predetti enti disciplineranno la durata delle obbligazioni e il relativo tasso d'interesse nonché le condizioni per una periodica rivalutazione monetaria del tasso stesso.